

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

(39^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

«Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero» (**1219-B**) (D'iniziativa dei senatori Moro ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE Pag. 439, 440
FORMA, relatore 439
FRANCAVILLA 440

«Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, numero 1686» (**1648**) (Approvato dalla Camera dei deputati) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE 434, 439
BONAFINI 435, 437
FRANCAVILLA 435, 438
SARTI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo 436, 438
VECELLIO 436, 438
VERONESI 434, 438
ZANNINI, relatore 434, 435

«Modificazione dell'articolo 11 del regolamento, approvato con regio decreto 29

novembre 1906, n. 660, per l'uso del carburato di calcio e per i pubblici esercizi di carburato di calcio e di acetilene» (**1657**) (D'iniziativa del senatore Chabod) (**Discussione e approvazione**):

PRESIDENTE Pag. 442, 444
FRANCAVILLA 444
PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio 443, 444
SECCI 443, 444
VECELLIO, relatore 442, 443, 444

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Carubia, Cerreti, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Molinari, Mongelli, Montagnani Marelli, Ponte, Secci, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Picardi e per il turismo e lo spettacolo Sarti.

VACCHETTA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686 » (1648) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N N I N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede un ulteriore stanziamento di lire 900 milioni, in ragione di lire 300.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, in favore della Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686.

I contributi vengono erogati in conto interessi del 3,50 per cento, su operazioni di piccolo credito che dovranno essere autorizzate dall'ISEA, per incentivare la ricettività di un turismo a basso costo nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino è sorto come iniziativa privata nel 1947; oggi è stata riconosciuta anche la sua personalità giuridica e possiamo dire, con soddisfazione, che in esso sono associati ben 117 Istituti di credito.

Per dare un'idea dell'utilità con cui ha operato fino ad oggi detto Istituto e dei benefici effetti di questa forma di finanziamento per il piccolo turismo, in zone particolarmente bisognose, basta ricordare che dal 1947 ad oggi l'ISEA ha stipulato 10.197 operazioni di prestito per un importo complessivo di 6 miliardi e 700 milioni e un importo globale di lavori di circa 22 miliardi di lire.

Il presente disegno di legge reca un'innovazione rispetto alla legge precedente, concernente il raddoppio dei massimali fin qui praticati nelle operazioni di prestito, per allinearli ai valori correnti. Si prevede che l'utilizzazione, nel triennio considerato, dello stanziamento di lire 900 milioni consentirà l'esecuzione di opere per un importo globale di 20 miliardi.

Ogni volta che si è parlato in questa Commissione, e anche altrove, del turismo nazionale, si è sempre accennato alla necessità di potenziare lo sviluppo turistico anche al di fuori delle zone tradizionali, cioè in quelle zone ad economia depressa nelle quali elevato è il ritmo di esodo delle popolazioni; ciò allo scopo anche di evitare la corsa all'urbanesimo, che in questi anni si è registrata, creando problemi sociali non indifferenti.

Possiamo tutti confermare il giudizio positivo espresso l'altra volta, cioè che questa forma di finanziamento si è rivelata utile e, quindi, credo di poter tranquillamente invitare i colleghi ad approvare il presente disegno di legge, perchè certamente apporterà ulteriori benefici alle nostre popolazioni e alle zone dell'Appennino centro-settentrionale.

V E R O N E S I . Concordo con quanto ha detto il relatore; in particolare ricordo che l'attività svolta dall'ISA dal 1947 ad oggi si riassume nelle seguenti cifre: 10.197 operazioni di prestito per un importo complessivo di lire 6.705.200.000, per cui il complesso delle opere finanziate supera i 22 miliardi di lire. Questa attività è stata resa possibile per la particolare elasticità dell'ISEA; sono 117 soci, di cui 55 Istituti di credito, 27 Enti provinciali per il turismo, 19 Camere di commercio e 16 Consorzi di bonifica montana.

La formula è stata talmente felice per cui, nata per l'Emilia e la Romagna, si è oggi diramata per l'Umbria, le Marche, il Lazio e vi sono richieste anche dalla Liguria.

Il presente disegno di legge mette a disposizione della Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, che è l'istituto gestore, la somma di lire 900 milioni e dà, quindi,

la possibilità di riprendere un'iniziativa ferma da quasi un anno.

Vorrei cogliere però l'occasione della presenza, in questa Commissione, dell'onorevole Sottosegretario per ricordare che la felice attività dell'ISEA si è interrotta per ben tre volte a causa della deficienza dei contributi statali. Sarebbe, quindi, opportuno che, varato questo disegno di legge, il Governo si orientasse per il futuro verso una forma di finanziamento annuo per almeno un decennio, senza interruzioni; infatti tale Istituto è forse l'unico — ho fatto fare delle ricerche, ma non sono in grado di affermarlo in maniera assoluta — che opera senza aggravio per il bilancio statale, essendo le spese per la sua gestione interamente sostenute dagli associati. È questo il problema fondamentale! Sarei grato se il rappresentante del Governo nella sua replica mi desse un'assicurazione in questo senso.

F R A N C A V I L L A . Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario fino a che punto un disegno di legge di questo tipo è coerente con le conclusioni del recente Congresso nazionale sul turismo, perchè mi sembra, francamente, che esso non risolva in maniera organica i problemi che in questo momento interessano il turismo.

B O N A F I N I . Vorrei pregare il relatore di precisarmi, se è possibile, a proposito delle operazioni di prestito stipulate da questo Ente e che ammontano a 10.197, quante sono le strutture ricettive spiccatamente turistiche cui sono stati devoluti finora i contributi.

Chiedo questo perchè, richiamandomi anch'io alla recente manifestazione d'impegno nazionale per il turismo, nella quale tutti, dal Presidente del Consiglio agli esponenti dei vari Dicasteri, hanno messo l'accento sulla necessità di incentivare alcune strutture particolari pararicettive che riguardano il turismo di massa, non vorrei che in definitiva questo disegno di legge favorisse soltanto la capacità ricettiva di carattere residenziale e, quindi, una ristretta categoria di persone che hanno finanziariamente la possibilità di soddisfare le proprie esigenze.

Z A N N I N I , *relatore*. Rispondendo ai colleghi che sono intervenuti, io mi permetto di dire, innanzitutto, che sono d'accordo con quanto ha osservato il senatore Veronesi, nel senso cioè che, se si avesse la sicurezza di finanziamenti a più lungo respiro, certamente l'ISEA potrebbe funzionare meglio di quanto abbia funzionato finora.

Quanto all'obiezione fatta dal senatore Francavilla, potrei rilevare che la zona in cui opera l'ISEA è veramente imponente e si può ben dire di carattere nazionale. È l'Appennino centro-settentrionale, in altre parole, e arriva sino al punto in cui inizia l'attività della Cassa per il Mezzogiorno, cioè sino al Lazio. Certamente non sempre si è nella possibilità di fare tutto in una volta; ma se si riesce a fare qualcosa di utile è sempre bene, in omaggio al proverbio — che credo sia cinese — che dice: se ti trovi al buio, invece di gridare « al buio, al buio », accendi un fiammifero e vedrai qualcosa!

Per quanto concerne poi la domanda specifica formulata dal senatore Bonafini, lasciando all'onorevole Sottosegretario il compito di precisare il numero delle pratiche che sono state istruite dall'ISEA, desidererei soltanto richiamare l'attenzione sull'articolo 2, che dice: « Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire... ». Questo significa che il disegno di legge mira veramente allo sviluppo delle attrezzature turistiche.

Mi consenta, d'altra parte, il senatore Bonafini di osservare che anche la costruzione di villette residenziali ha la sua utilità, perchè si è visto che in alcune zone, che si consideravano abbandonate e non suscettibili di sviluppo turistico, l'inizio della costruzione di villette e di alloggi ha dato il via alla valorizzazione delle zone medesime perchè, per necessità di cose, è sorta poi la banca, il cinema e via dicendo. È un elemento di richiamo che ha dato e può dare ottimi risultati, perchè la gente può anche stancarsi di passare una giornata al mare, ma se viene a sapere che a poca distanza c'è la possibilità di trascorrere un pomeriggio in mezzo al verde, si ha veramente uno svi-

luppo, un incremento turistico in una visione globale.

V E C E L L I O . Dopo il Convegno nazionale sul turismo, che si è svolto pochi giorni fa, possiamo dire che il turismo è diventato adesso un problema di impegno nazionale notevole. Tutti, evidentemente, dobbiamo sentire tale impegno e, quindi, se vi sono delle possibilità bisogna valorizzarle.

Nel presente disegno di legge sono previsti molto opportunamente dei contributi in favore delle attrezzature turistiche nelle zone dell'Appennino centro-settentrionale ed io non posso che esprimere il mio vivo compiacimento. Vorrei però richiamare l'attenzione del Ministero anche sulle altre zone d'Italia, ricordando che cinque o sei anni fa, quando ero Presidente della Camera di commercio di Belluno, abbiamo creato nella mia regione, ricorrendo solo alla Cassa di risparmio locale, un sistema di incentivazione analogo, che ha contribuito allo sviluppo della provincia di Belluno. Però i contributi, intanto, non sono al 3,50 per cento, ma al 5,50 per cento — quindi sono più onerosi —, e poi non sono rimborsati sulla base di cambiali a cinque anni, ma si fondano su istruttorie, tanto onerose che molta gente non riesce neppure ad ottenere quel beneficio del mutuo.

In conclusione, mentre plaudo a questa iniziativa, perchè tutto quello che si dà a questo settore è ben dato, chiedo che analoghe considerazioni siano fatte per zone altrettanto bisognose e, direi, di promettentissimo sviluppo. Collocate una lira dove questa lira può rendere più presto e meglio! Questo, evidentemente, è un ragionamento da farsi specialmente nei momenti di crisi.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Signor Presidente, brevissimamente vorrei esprimere il parere del Governo che, essendo proponente di questo disegno di legge, non può che essere favorevole.

Il presente provvedimento si collega ad un altro che era stato preso in precedenza; si tratta di una inevitabile nuova ali-

mentazione di un contributo che nel frattempo era venuto estinguendosi. Questa proposta viene fatta da parte del Governo con il maggiore entusiasmo proprio sulla base del felice esperimento dell'ISEA, di cui il senatore Zannini ha voluto farsi interprete.

Per riferirmi soltanto all'esercizio 1964, che è quello di cui abbiamo i dati definitivi, e sulla base di una illustrazione disposta proprio dall'ISEA, posso dire che, nel 1964, l'ISEA ha concesso 1.898 prestiti per 1 miliardo 390.600.000 lire, così suddivisi per Regioni:

Emilia, numero di prestiti 1.051;
Toscana, numero di prestiti 414;
Umbria, numero di prestiti 395;
Marche, numero di prestiti 22;
Lazio, numero di prestiti 16.

Per quanto concerne la suddivisione dei prestiti per categoria, voi sapete che l'ISEA opera su quattro direttive:

Piccolo credito turistico;
Credito turistico per villette;
Piccolo credito alberghiero;
Credito opere generali.

Per il piccolo credito turistico, il cui importo arriva a 500 mila lire, sono stati fatti 1.243 prestiti; per il credito turistico per villette, il cui importo arriva a un milione, sono stati fatti 481 prestiti; per il piccolo credito alberghiero, il cui importo arriva a due milioni, sono stati fatti 128 prestiti; per il credito opere generali, il cui importo arriva a due milioni, sono stati fatti 46 prestiti.

Le cifre alimentate da queste iniziative sono rispettivamente le seguenti:

Piccolo credito turistico, lire 617 milioni;
Credito turistico per villette, lire 479 milioni;
Piccolo credito alberghiero, lire 213 milioni;
Credito opere generali, lire 81,6 milioni.

Ho qui una lunga ed interessante relazione, che sono lieto di consegnare al senatore Bonafini, contenente il prospetto analitico, paese per paese, con considerazioni illustra-

tive. Non si tratta ancora dell'illustrazione del bilancio, che verrà redatta a giorni, ma già nel contesto di questa esposizione ci sono osservazioni molto interessanti e pertinenti che riguardano la dinamica di queste quattro operazioni fondamentali che si stanno modificando anche come rapporto percentuale. Sappiamo dagli ultimi dati, non ancora elaborati ma già in fase di raccolta, che si sta verificando una dinamica in questo senso, ed io ritengo che si incentiverà tanto più se ci sarà questa nuova suddivisione.

Dato che ho la parola, desidero dire al senatore Francavilla che il Governo non può non farsi carico della sua giusta obiezione, la quale, in fondo, mette in evidenza che un provvedimento — siamo nuovamente sul piano del settorialismo, sia pure geografico — rischia di apparire poco omogeneo rispetto ad una impostazione globale qual'è quella teorizzata dalla Conferenza nazionale del turismo.

Desidero ora fare una considerazione, anche se costituisce un anticipo su quella proposta di legge che dovremo discutere in seguito e che altro non è che una interpretazione della legge medesima.

Queste iniziative nascono non dall'alto ma dal basso, quindi tutti coloro che le vogliono ripetere su basi ugualmente regionali possono e debbono, secondo me, fare tesoro di questo felice esperimento per poter praticare iniziative analoghe nell'arco territoriale di competenza. Io so, per esempio, che in questi giorni gli Enti provinciali del turismo del Piemonte si stanno riunendo per cercare di organizzare un istituto di questo tipo che serva a coprire quelle sacche di ristagno della economia turistica che non possono essere prese in considerazione o colte nella loro realtà dal provvedimento più generale del credito alberghiero, che si è concretato nella legge n. 68. Questa legge sta per essere rinnovata perchè scade il 30 giugno prossimo venturo e posso anticiparvi che su tale legge c'è in questo momento, proprio nell'ambito del Ministero, cioè nell'ambito dei funzionari, una certa disparità di vedute: alcuni dicono di ripetere quanto è già stato fatto, ma la mia esperienza antecedente a quella di parlamentare, cioè la

mia esperienza di funzionario di banca, mi dice che questa operazione ha risolto alcuni problemi, ma non ne ha risolti altri, anzi si è rilevata, in particolare, un po' macchinosa; altri dicono, invece, che si tratta addirittura di una forma di spreco di denaro, perchè si tratta di contributi a fondo perduto, che in realtà non risolvono tutte le situazioni, ma devono essere soggetti, soprattutto, ad una istruttoria così farraginoso e così complicata che molte volte disorienta e sospinge gli stessi operatori economici a non avvalersene che per metà; altri sostengono, ancora, che occorrerà, in questo settore, tornare al fondo di rotazione, perchè funziona veramente da volano e non contempla erogazione di denaro a fondo perduto; anzi, molto probabilmente, dal punto di vista bancario, subordinare le erogazioni del credito a criteri più strettamente bancari significa dare anche al Ministero stanziante la certezza che si tratta di soldi bene spesi.

Noi stiamo cercando di aggredire il problema della ricettività alberghiera nella sua globalità. Ripeto, questo disegno di legge serve a risolvere soltanto certe situazioni locali. Comunque questo non esclude che nello spirito della Conferenza nazionale del turismo la globalità dell'impostazione emerga soprattutto nel momento in cui noi avremo l'onore di presentarvi, per la discussione, il nuovo provvedimento per il credito alberghiero nel suo complesso, provvedimento che sta impegnando in questo momento proprio gli studiosi e gli esperti nel ramo creditizio del Ministero.

B O N A F I N I . I dati forniti dal Sottosegretario ci permettono di individuare le destinazioni che questo Istituto ha dato, nel passato, a tali fondi.

Per quanto concerne il piccolo credito turistico, ritengo che la destinazione di 500 mila lire ad un numero di 1.243 richieste non abbia potuto migliorare che apparentemente la ricettibilità di case private già esistenti nella dorsale appenninica, perchè evidentemente si tratta di un miglioramento dato ad una edilizia già di fatto presente in quelle zone e non posso certo pensare che

una simile cifra costituisca motivo di miglioramento per gli ospiti.

In merito al credito turistico per villette abbiamo constatato che la destinazione è stata di 479 milioni per un numero di prestiti pari a 481.

Per quanto riguarda il piccolo credito alberghiero, che dovrebbe riguardare gli strumenti ricettivi che caratterizzano la capacità sostanziale di certe zone in termini turistici, abbiamo constatato che la destinazione è stata per un numero di prestiti pari a 128, di 213 milioni.

Ora, è suggestivo pensare che queste iniziative nascono dal basso, come dice l'onorevole Sottosegretario, ma qui noi ci troviamo di fronte a delle indicazioni nazionali fatte da esperti e sostenute dai vari Ministeri, che stanno ad indicare che, se vogliamo avere veramente un potenziamento turistico del nostro Paese, è necessario che questo particolare settore sia coordinato e programmato secondo certe valutazioni che non possono più essere fatte sulla base della partecipazione improvvisata di singoli gruppi familiari, i quali comprano cento metri di terra e vi costruiscono una villetta; questo, infatti, comporterebbe, per gli enti locali, tutto un insieme di altre spese per rendere idonea la zona ad un soggiorno in condizioni moderne e non improvvisate.

Concludo dicendo che se vogliamo procedere con un turismo moderno, occorre portare dei programmi che inquadrino certe zone in una visione globale di ricettività. Quello che più mi sorprende è il fatto che noi variamo una legge che potrà avere delle conseguenze parziali e non interessanti, in termini economici, per quanto riguarda il turismo.

Ciò che a me interessa è venire incontro a quelle masse di lavoratori i quali cercano, in condizioni economiche adeguate, di avere delle provvidenze che fino a questo momento non sono state portate al nostro esame. Mi riferisco ad una legge per il turismo sociale che affronti il problema del turismo per la via maestra, così come è stato indicato dalla Conferenza nazionale.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Le posso assicu-

rare, senatore Bonafini, che presso il Ministero vi è una Commissione che sta preparando un disegno di legge, di iniziativa del Governo, relativo ai complessi extra alberghieri. È sorta una piccola difficoltà con gli affittacamere, ma è stata quasi superata.

V E C E L L I O . È necessario che in queste cose si sentano anche gli operatori locali.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* La Commissione è comprensiva di tutte le categorie.

F R A N C A V I L A . Ho fatto una richiesta al Sottosegretario e quindi ho il dovere di trarne le conclusioni.

Quanto il Sottosegretario ha detto non può, a mio avviso, convincere in alcun modo, ed io, anzi, mi convinco della opposta necessità di soprassedere a questo tipo di provvedimento.

Qual'è, in sostanza, l'argomento addotto dal Sottosegretario? La mobilitazione del sistema creditizio di base. A questo scopo occorre portare innanzi — a suo avviso — questo tipo di legge, perchè poi si possa andare avanti verso altri territori, verso altre zone. Se questo dovesse avvenire, avverrebbe in direzione opposta ad una soluzione globale del problema, perchè laddove vi è una maggiore capacità ricettiva, una maggiore capacità imprenditoriale e quindi un maggiore sviluppo turistico, questa mobilitazione creditizia sarà più ampia, più avanzata, mentre laddove la situazione è più arretrata, viene ad essere aggravata maggiormente da questa impostazione. Per questo motivo ritengo che il provvedimento non vada nella stessa direzione di una soluzione globale del problema, ma in direzioni completamente opposte. Pertanto, non solo non approvarei il presente provvedimento, ma addirittura voterei contro.

V E R O N E S I . Le famose 500 mila lire, per mettere un bagno che non c'era, per attrezzare due camere e via dicendo, hanno creato un certo substrato che ha dato a queste popolazioni dell'Appennino centro-settentrionale, che tendevano ad allontanar-

si, la possibilità di fermarsi e di guadagnare qualcosa che integrasse il loro bilancio.

Sorge così una locanda che è in genere una trattoria dove si mangia e si può anche dormire, e si crea un substrato per far sorgere un albergo.

Si tratta, quindi, di poche e modeste persone ed è strano che debba essere proprio io a pregarvi di aiutarle: io che sono in genere additato come l'uomo che difende gli interessi di grossi monopoli!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 900.000.000, in ragione di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, alla Sezione di Credito Agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1686, è sostituito dal seguente:

« Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale, e debbono avere durata non eccedente i cinque anni ».

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'eser-

cizio finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

M A M M U C A R I . Il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moro ed altri: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative d'interesse turistico e alberghiero » (1219-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moro, Bonafini, Francavilla, Gray, Mongelli, Molinari, Restagno e Secci: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative d'interesse turistico e alberghiero », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F O R M A , relatore. Come già rilevato in occasione del primo esame di questo disegno di legge che ci viene nuovamente sottoposto, si tratta essenzialmente di una norma interpretativa, volta ad eliminare alcune incertezze che si erano manifestate nell'applicazione della legge fondamentale del 15 febbraio 1962, n. 68.

Per le stesse ragioni che già avevano portato all'approvazione da parte di questa Commissione, la proposta di legge è stata approvata anche dalla Camera dei deputati,

che ha modificato l'articolo 1, estendendone la portata.

Ritengo di non dover richiamare qui ciò che è stato già detto nella seduta del 13 ottobre 1965, ma di invitare la Commissione a considerare soltanto l'emendamento apportato al testo da noi approvato, testo che — a sua volta — era limitato volutamente alla semplice interpretazione di una legge ormai prossima alla scadenza.

Questo emendamento estende l'applicabilità della legge anche ai casi di costruzione, ricostruzione o ampliamento di ostelli per la gioventù e case per ferie, rinnovando in questo senso l'articolo 1 della norma base.

In verità, già in sede di primo esame questa Commissione aveva auspicato che una nuova legge ampliasse i contributi per le opere turistiche, in relazione alle necessità — rilevate in sede di discussione del bilancio — di meglio adeguare le strutture alle moderne esigenze del turismo.

Si era però ritenuto più opportuno di non fare innovazioni rispetto ad una legge il cui finanziamento ormai si avviava alla scadenza — scadenza che nelle more della procedura è ormai alle porte — e che, secondo quanto ebbe ad affermare l'onorevole Ministro, dovrà essere sostituita da una nuova, organica impostazione che tenga maggior conto di una politica generale del turismo e della realtà economica del Paese.

Il relatore non ha cambiato sostanzialmente parere, ma si rende conto che, non accogliendo le modificazioni proposte dalla Camera dei deputati, si ritarderebbe ancora una urgente definizione di posizioni che interessano numerosi ed attivi imprenditori. Se anche argomenti di natura essenzialmente sistematica consigliano di non estendere la portata dell'originario articolo 1, essi non sembrano così forti da spingerci a prolungare l'iter della legge, necessaria ed urgente per sbloccare e definire situazioni ferme per via di una interpretazione non sempre univoca.

Per quanto attiene alla soppressione dell'articolo 7, basterà richiamare l'intervenuta approvazione del bilancio del 1966, e l'incombenza del termine in esso considerato, per

concordare sulla inopportunità di mantenere tale articolo.

Esprimo quindi parere favorevole perchè l'articolo 1 sia approvato nei termini proposti dalla Camera dei deputati e, di conseguenza, sia approvato, nel suo complesso, il testo del disegno di legge così come ci è pervenuto.

FRANCAVILLA. Il nostro Gruppo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962 n. 68, è sostituito dal seguente:

« A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè autostelli, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati:

L'ultimo comma dello stesso articolo 1 della succitata legge è sostituito dal seguente:

« La durata dei contributi è stabilita in anni venticinque per le spese relative alla

esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento ».

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(E approvato).

Do lettura degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato nè intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonchè tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralità di contributo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla metà della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli articoli 1 e 7, i contributi sono corrisposti direttamente ».

Art. 6.

All'articolo 10 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

« Le somme che non siano utilizzate in ciascun esercizio o che si rendano disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi ai cinque esercizi previsti dal primo comma ».

A questo punto la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 7 (del quale do lettura) del testo approvato dal Senato:

L'articolo 13 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penul-

timo comma dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è prorogato ad ogni effetto, al 30 giugno 1966.

La disponibilità che viene accertata al 31 dicembre 1965 sul fondo di lire 1 miliardo di cui all'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è reiscritta nel bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 1966, fra le spese in conto capitale per la destinazione stabilita dall'articolo stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 7 approvata dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Do lettura degli articoli 7 e 8 (corrispondenti agli articoli 8 e 9 del testo approvato dal Senato), non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso in cui i contributi si riferiscano a spesa per l'ammodernamento ed arredamento di esercizi ricettivi e di stabilimenti balneari, nonchè alle opere per la costruzione, ammodernamento e arredamento di campeggi ».

Art. 8.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Chabod: « Modificazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene » (1657)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Chabod: « Modificazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 29 novembre 1906, n. 660, è sostituito dal seguente:

« Il carburo di calcio deve essere contenuto in recipienti incombustibili muniti di chiusura ermetica che non consenta la penetrazione dell'acqua ».

V E C E L L I O, *relatore*. Il regolamento sull'uso del carburo di calcio risale al lontano 1906; alcuni articoli vennero modificati con il regio decreto 8 marzo 1923, numero 767.

L'articolo 11, tuttavia, rimase immutato; esso così disponeva: « Il carburo di calcio deve essere contenuto in recipienti di metallo, con chiusura che non permetta facilmente la penetrazione dell'acqua ».

Dal 1923 ad oggi, specialmente in questo ultimo dopoguerra, la chimica ha operato prodigi nella creazione di nuove materie incombustibili, che specialmente in fatto di impermeabilità presentano caratteristiche uguali, se non migliori, dei materiali metallici. Inoltre presentano notevoli vantaggi rispetto alla sicurezza ed alla conservazione del prodotto contenuto in recipienti costruiti con tali materiali.

Il presente disegno di legge, pertanto, non viene ad apportare alcuna innovazione rispetto alla vigente disciplina, ma costituisce in effetti nient'altro che un aggiornamento tecnico, che rappresenta una logica conseguenza imposta dalla esistenza, attualmente, degli accennati nuovi materiali che rispetto alla conservazione del **carburo** presentano identiche garanzie tecniche.

Tali nuovi materiali che possono essere impiegati, com'è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, sono in prevalenza: **politene, polivinile, polistirolo** della famiglia dei polimeri, **faesite, masonite**, eccetera, materiali che presentano dei requisiti tecnici obiettivi forse anche migliori del metallo.

Sulla base di queste considerazioni, il relatore esprime quindi parere favorevole al disegno di legge in esame.

S E C C I. Circa la capacità di resistenza di questi materiali, che cosa ci può dire?

V E C E L L I O, relatore. Hanno una certa elasticità e offrono una maggiore garanzia rispetto ai materiali metallici.

S E C C I. Se non fossero abbastanza resistenti e si determinassero delle lesioni, penetrerebbe l'acqua e si avrebbe l'esplosione!

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Premetto che il Governo non ha obiezioni da sollevare perchè, in effetti, come ha osservato giustamente il relatore, questi materiali offrono maggiore garanzia anche in rapporto alla elasticità. A me personalmente, però, dopo avere ascoltato la relazione del senatore Vecellio, sorge il dubbio che la formula adoperata possa essere insufficiente, perchè qui si dice: « Il carburo di calcio deve essere contenuto in recipienti incombustibili muniti di chiusura ermetica che non consenta la penetrazione dell'acqua ».

In futuro per esempio — ed è questo un quesito che sottopongo più all'esperienza dell'ingegnere Vecellio che a quella del se-

natore Vecellio —, si potrebbe costruire un involucro non abbastanza solido da offrire tutte le garanzie richieste: è sufficiente in questo caso il termine « incombustibile », o sarebbe invece opportuna un'ulteriore specificazione?

V E C E L L I O, relatore. L'articolo 11 del regolamento del 1906 disponeva: « Il carburo di calcio deve essere contenuto in recipienti di metallo, con chiusura che non permetta facilmente la penetrazione dell'acqua ».

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Ora, invece, si dovrebbe dire: « Il carburo di calcio deve essere contenuto in recipienti incombustibili muniti di chiusura ermetica che non consenta la penetrazione dell'acqua ». Questo è chiaro!

Il dubbio potrebbe sorgere se domani, per esempio, si dovessero creare delle confezioni che, per la loro struttura esile, potrebbero offrire motivo di pericolo. Questo è il quesito tecnico che pongo io, pur senza formularlo — lo ripeto — a nome del Governo.

S E C C I. Trattandosi di carburo di calcio, mi pare che il requisito di incombustibilità sia di importanza relativa e non del tutto pertinente agli effetti che in questo momento ci interessano. Il carburo di calcio di per sè non suscita timori: non è che arda o bruci! Occorre che venga mescolato all'acqua per dar luogo alla combustione. Comunque, siccome mi pare che questa formula sia stata usata anche nel vecchio articolo che ci apprestiamo a sostituire, possiamo lasciarla.

L'osservazione che intendo fare è un'altra, e cioè: si tratta di recipienti costruiti con materiali plastici, e su questo siamo d'accordo; però dovrebbero dare, secondo me, anche le garanzie di una certa robustezza, perchè qualora venissero costruiti con materiale sottile, potrebbero anche prodursi delle lesioni, delle **spaccature** attraverso le quali potrebbe penetrare l'acqua

con il rischio di formazione di gas e quindi di esplosione.

FRANCAVILLA. L'Ufficio studi del Ministero quali studi ha effettuato in proposito?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Da parte del Governo non ci sono obiezioni: l'ho già detto. Le perplessità sono soltanto mie, e sono sorte dopo avere ascoltato la relazione del senatore Vecellio.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge è pervenuto alla nostra Commissione il 17 maggio e oggi siamo appena al 25 maggio. Ove la Commissione lo ritenesse opportuno, si potrebbe rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, per approfondire ulteriormente la materia.

SECCI. Credo che questo non sia necessario: basterà che il Ministero, in sede di regolamento, fissi alcuni criteri.

VECCELIO, *relatore*. Tenendo conto delle giuste e valide considerazioni fatte da alcuni membri della Commissione e condivise dallo stesso rappresentante del Governo, circa la esatta dizione dell'articolo unico, là dove si dice « recipienti incombustibili », faccio voti che in sede di regolamento vengano fissati anche i necessari requisiti di robustezza dei recipienti utilizzati per la conservazione del carburante di calcio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari